

REGOLAMENTO (CEE) N. 2455/92 DEL CONSIGLIO

del 23 luglio 1992

relativo alle esportazioni e importazioni comunitarie di taluni prodotti chimici pericolosi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130 S,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,considerando che il regolamento (CEE) n. 1734/88 ⁽⁴⁾ riguarda le esportazioni e importazioni di taluni prodotti chimici pericolosi;

considerando che è necessario modificare il suddetto regolamento per mettere in atto la procedura dell'«assenso preliminare in conoscenza di causa» (PIC);

considerando che in questa occasione conviene sostituire il regolamento (CEE) n. 1734/88 con il presente regolamento;

considerando che talune disposizioni della legislazione comunitaria, in particolare delle direttive 76/769/CEE ⁽⁵⁾ e 79/117/CEE ⁽⁶⁾, prevedono restrizioni all'immissione sul mercato e all'uso di talune sostanze e preparati pericolosi e vietano l'immissione sul mercato e l'impiego di prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive negli Stati membri della Comunità; che tali disposizioni non si applicano a detti prodotti quando essi sono destinati all'esportazione verso paesi terzi;considerando che la direttiva 67/548/CEE ⁽⁷⁾ stabilisce le disposizioni cui sono soggetti l'imballaggio e l'etichettatura dei prodotti chimici pericolosi negli Stati membri; che tali disposizioni non si applicano a detti prodotti chimici quando essi sono destinati all'esportazione verso paesi terzi; che è necessario garantire che le norme applicabili nella Comunità per l'imballaggio e l'etichettatura dei prodotti chimici pericolosi vengano applicate a detti prodotti quando essi sono destinati all'esportazione;

considerando che il commercio internazionale di taluni prodotti chimici vietati o soggetti a rigorose restrizioni in vari paesi d'esportazione ha causato preoccupazioni a livello internazionale per quanto riguarda la protezione dell'uomo e dell'ambiente;

considerando che è necessario adottare misure per la protezione dell'uomo e dell'ambiente, sia nella Comunità che nei paesi terzi;

considerando che sistemi di notifica, d'informazione e di PIC riguardanti il commercio internazionale di tali sostanze sono stati elaborati nel quadro di organizzazioni internazionali, in particolare dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) e dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO);

considerando che la Comunità ed i suoi Stati membri hanno attivamente partecipato ai lavori di queste e altre organizzazioni internazionali riguardanti sostanze vietate o soggette a rigorose restrizioni; che è opportuno che la Comunità dia seguito ai risultati dei suddetti lavori mediante procedure comunitarie uniformi;

considerando che le esportazioni di prodotti chimici a cui si applica il presente regolamento dovrebbero essere soggette ad una procedura comune di notifica che permetta alla Comunità di segnalare ai paesi terzi tali esportazioni;

considerando che è necessario informare tutti gli Stati membri delle notifiche ricevute da paesi terzi per quanto riguarda l'importazione nella comunità di sostanze vietate o soggette a rigorose restrizioni in base alla legislazione di tali paesi;

considerando che è necessario informare tutti gli Stati membri delle notifiche ricevute da paesi terzi per quanto riguarda l'importazione nella comunità di sostanze vietate o soggette a rigorose restrizioni in base alla legislazione di tali paesi;

⁽¹⁾ GU n. C 17 del 25. 1. 1991, pag. 16.⁽²⁾ GU n. C 305 del 25. 11. 1991, pag. 112.⁽³⁾ GU n. C 191 del 22. 7. 1991, pag. 17.⁽⁴⁾ GU n. L 155 del 22. 6. 1988, pag. 2.⁽⁵⁾ GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 201. Direttiva modificata, da ultimo, dalla direttiva 91/339/CEE (GU n. L 186 del 12. 7. 1991, pag. 64).⁽⁶⁾ GU n. L 33 dell'8. 2. 1979, pag. 36. Direttiva modificata, da ultimo, dalla direttiva 91/188/CEE (GU n. L 92 del 13. 4. 1991, pag. 42).⁽⁷⁾ GU n. 196 del 16. 8. 1967, pag. 1. Direttiva modificata, da ultimo, dalla direttiva 79/831/CEE (GU n. L 259 del 15. 10. 1979, pag. 10).